



Città di Orbassano

Area metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

NUCLEO di VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione G.C. n. 93 del 09 giugno 2015

INDICE

CAPO I – NUCLEO di VALUTAZIONE

Sezione A – Composizione

Art. 1 – Definizione e composizione	3
Art. 2 – Nomina, durata, cessazione e revoca.....	3
Art. 3 – Requisiti.....	3
Art. 4 – Incompatibilità.....	4
Art. 5 – Collocazione rispetto alla struttura amministrativa.....	4
Art. 6 – Struttura tecnica di supporto.....	4
Sezione B – Funzioni.....	4
Art. 7 – Tipologia di funzioni.....	5
Art. 8 – Convocazione, ordine del giorno e verbalizzazione delle sedute.....	5

CAPO I – NUCLEO di VALUTAZIONE

Sezione A – Composizione

Art. 1 – Definizione e composizione

- 1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale, che opera in posizione di indipendenza, cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, assicurando la sua corretta applicazione.**
- 2. Tale organismo è composto da tre componenti esterni all'Ente, garantendo la rappresentanza di genere.**
- 3. Alle riunioni del nucleo può partecipare il Segretario Generale dell'Ente.**

Art. 2 – Nomina, durata, cessazione e revoca

- 1. Il nucleo di valutazione è nominato, previa pubblicazione di avviso pubblico, dal Sindaco per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore ad un triennio, calcolato dalla data del decreto di nomina.**
- 2. Ai componenti spetta un compenso determinato dal Sindaco all'atto della nomina.**
- 3. Nell'atto di nomina il Sindaco individua il presidente del nucleo di valutazione.**
- 4. L'incarico di componente del nucleo di valutazione è rinnovabile.**
- 5. Ove nel collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del mandato del collegio.**
- 6. Il nucleo di valutazione è revocabile solo per inadempienza delle funzioni e cessa dall'incarico per:**
 - a) scadenza del mandato;**
 - b) dimissioni volontarie di almeno due componenti;**
 - c) impossibilità di funzionare per un periodo di tempo superiore a due mesi.**

Art. 3 – Requisiti dei componenti esterni

1. I componenti del nucleo di valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata per almeno 10 anni nel campo del management pubblico (in qualità di direttore generale, segretario generale o dirigente) e/o della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. Il curriculum vitae dei componenti del nucleo di valutazione deve essere pubblicato sul sito del comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 4 – Incompatibilità

1. I componenti del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
 - a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero le abbiano rivestite nel triennio precedente alla nomina;
 - b) siano componenti degli organi di governo del Comune o abbiano ricoperto tale incarico nel triennio precedente alla nomina;
 - c) siano componenti dei consigli di amministrazione di società partecipate dal comune o abbiano ricoperto tale incarico nel triennio precedente alla nomina.
2. Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Art. 5 – Collocazione rispetto alla struttura amministrativa

1. Al fine di poter garantire autonomia ed imparzialità di giudizio e, al tempo stesso assicurare l'effettività e l'autorevolezza istituzionale dell'esercizio delle funzioni, il nucleo di valutazione è posto al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto, rispetto al quale è chiamato a svolgere i propri compiti in posizione di indipendenza.

Art. 6 – Struttura tecnica di supporto

1. Il nucleo di valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura tecnica, avente funzioni di supporto operativo e di segreteria amministrativa.

SEZIONE B – FUNZIONI

Art. 7 – Tipologia di funzioni

1. Il nucleo di valutazione provvede a:

- a) formula la proposta relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance, ex art. 7 D.lgs. 150/09;
- b) elabora la proposta relativa alla metodologia per la determinazione del valore economico della retribuzione di posizione dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa;
- c) formula la proposta di pesatura delle funzioni dirigenziali e delle posizioni organizzative;
- d) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- e) attestare gli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
- f) garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso;
- g) proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti e del segretario generale;
- h) esprime pareri nelle materie di cui alle lettere precedenti, su richiesta del Sindaco e del Segretario Generale.

Art. 8 – Convocazione, ordine del giorno e verbalizzazione delle sedute

- 1. Il nucleo di valutazione si riunisce nella sede legale del Comune, il quale fornisce i locali e gli strumenti idonei allo svolgimento dell'attività dell'organismo.
- 2. Le riunioni del nucleo di valutazione sono disposte dal Sindaco, dal Segretario Generale o dal presidente del nucleo stesso, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
- 3. Gli avvisi di convocazione sono diramati, per via telematica, dalla struttura tecnica di supporto di cui all'art. 5 e contengono l'ordine del giorno.
- 4. Le sedute del nucleo di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le sedute del nucleo non sono pubbliche. Tuttavia, in relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare amministratori e/o dirigenti comunali coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance.

6. I verbali ed il materiale di lavoro rimangono a disposizione dell'ente presso la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6.